

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 09 luglio 2020, n.473

DGR n. 412 del 31 marzo 2015 "Disposizioni In materia di vincolo Idrogeologico"-
Modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 06.09.2001 n.34 recante il "Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata";

VISTO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 3.0 1.1998 –Individuazione degli atti di competenza della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13. 12.2004, come modificata dalle DD.G.R. n. 637 del 03.05.2006, n. 539 del 23.04.2008 e n. 1340 dell'11.12.2017, tutte concernenti la Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della giunta regionale dei provvedimenti dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale" che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014, avente ad oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati", come modificata ed integrata dalle DD.G.R. n.n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015; 624 del 2016 e 209 del 2017;

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17/3/2017 "Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16";

VISTO il DPGR n. 54 del 10.5.2019 "Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe";

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema contratto di lavoro";

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 "Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 "Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. Affidamento incarichi ad interim";

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed in particolare gli artt. 1,7,8,9 contenenti la procedura autorizzativa per qualsivoglia superficie perimetrata a vincolo idrogeologico;

VISTO il R.D. 16 maggio 1926 n.1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923 n.3267 concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTE le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per le Province di Matera e Potenza redatte a seguito di quanto prescritto dal R.D.16 maggio 1926. n.1126 art. 19 commi A, B, C, D, E;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio del 1972 n. 11 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

VISTA la L.R 10 novembre 1998 n.42 "Norme in materia forestale" ed in particolare gli artt. 4, comma 2, lettera f) e 16;

VISTA la legge 8 marzo 1999 n. 7 "Conferimento e compiti di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112";

VISTA la legge 6 febbraio 2004 n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" ed in particolare gli artt. 54, 56 e 65;

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

VISTA la DGR 31 marzo 2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico RDL 3267/23-riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani- Legge regionale 10 novembre n. 42-Norme in materia forestale art 16 comma 2", come modificata ed integrata dalla D.G.R. 25.05.2018 n. 454;

CONSIDERATO che l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, tra i compiti e le funzioni di cui alla declaratoria approvata con la DGR 10 giugno 2014 n.694, ha la responsabilità della materia "Demani e Vincoli" attraverso:

- istruttoria e verifiche finalizzate al riordino e alla tutela del vincolo idrogeologico –RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
- rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali;
- cambi di destinazione d'uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO che la citata LR n. 42/1998 all'art. 4, comma 2, dispone: "*Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare.....f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo*";

RICHIAMATA la DGR n. 233 del 12. 2.1999 "Incarico istruttorio CFS circa le istanze relative alle trasformazioni colturali di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nonché al taglio dei boschi" con la quale la Regione delegava al CFS l'attività istruttorio delle istanze relative ai cambi colturali e/o di destinazione d'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;

ATTESO che il CFS ha provveduto all'istruttoria delle istanze relative al RDL 3267/23 nonché al rilascio delle relative autorizzazioni fino all'emanazione della legge n. 36/2004 "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato", mentre successivamente all'entrata in vigore della ridetta normativa il CFS ha svolto solo attività di vigilanza e/o controllo e l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha dato inizio all'attività istruttoria nonché al rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni terreno ai sensi del RDL 3267/23;

RILEVATO che la DGR 412 del 31 marzo 2015 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico" all'art 9, comma b, riguardante interventi su manufatti e opere esistenti, stabilisce che, tra gli elaborati grafici di progetto deve essere presente la "*dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto attestante la completa legittimità delle preesistenze*";

CONSIDERATO che l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio dispone esclusivamente della documentazione istruttoria relativa alle autorizzazioni ai sensi del RDL 3267/23 e RD 1126/26 rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 36/2004 ovvero il 29.2.2004;

RICHIAMATO il decreto legislativo 177 del 2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato" con il quale le funzioni del CFS sono state attribuite all'Arma dei Carabinieri presso cui è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;

RITENUTO pertanto necessario esonerare dall'obbligo della dichiarazione relativa alle preesistenze, dal punto di vista del vincolo idrogeologico, gli interventi sui manufatti e le opere realizzati antecedentemente alla data del 29.2.2004, in quanto gli uffici competenti, in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso e delle modifiche organizzative richiamate, non possono coadiuvare i cittadini nell'assolvimento di tale onere;

RITENUTO di integrare l'art. 9 della DGR 31 marzo n. 412 prevedendo che siano fatti salvi dalla dichiarazione relativa alle preesistenze i manufatti e le opere realizzati antecedentemente alla data del 29.2.2004;

RICHIAMATO l'art. 11 della DGR n. 412/2015, rubricato "Movimenti terreno - RD 16 maggio 1926 art 20 - Dichiarazione di inizio lavori" che stabilisce: "*Tutti i soggetti pubblici o privati che intendano effettuare nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico movimenti terreno di modesta rilevanza che non siano diretti alla modifica della destinazione attuale dei terreni possono avvalersi della procedura semplificata prevista dal RD 16 maggio 1926 art. 20 - Dichiarazione di inizio lavori*"; la norma prosegue con un elenco delle tipologie di lavori appartenenti a tale categoria;

PRESO ATTO che la norma comprende talune categorie di opere, quali ad esempio "*recinzioni, cancellate costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazioni limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento e che non interferiscano in alcun modo con la circolazione idrica superficiale*", che non presentano interferenza alcuna con la circolazione idrica superficiale, nonché con l'assetto idrogeologico dell'area dell'eventuale sedime;

RITENUTO pertanto opportuno riformulare l'articolo 11 ed inserire l'articolo 11 bis, rubricato "Movimenti terreno non soggetti a comunicazione e/o provvedimento autorizzativo" che prevede le tipologie di lavori considerate attività libere ai fini del vincolo idrogeologico, che non necessitano di alcun titolo autorizzativo, neanche nella forma semplificata della Dichiarazione di Inizio Lavori;

RITENUTO infine necessario riformulare anche l'art. 12 delle Disposizioni, coinvolgendo i carabinieri forestali competenti territorialmente nelle attività di controllo territoriale per i lavori rientranti nella *dichiarazione di inizio lavori*;

CONSIDERATO pertanto necessario, nelle more di una complessiva revisione della DGR 412/2015 modificare ed integrare gli articoli 9, 11 e 12 della stessa e inserire l'art. 11 – *bis* nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Su proposta del dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di modificare ed integrare gli articoli 9, 11 e 12 e della DGR 31 marzo n. 412 e di inserire l'art. 11 – bis nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 3. di stabilire che l'Ufficio Foreste e tutela del Territorio provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 4 di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.

Francesca Di Luccia
 ("[Inserire Nome e Cognome]")

(DI LUCCIA FRANCESCA)

IL DIRIGENTE

Eligato Giuseppe
 ("[Inserire Nome e Cognome]")

(ELIGATO GIUSEPPE)

Note	Fare clic qui per immettere testo.		
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.			
	Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:			
Tipologia atto	Scegliere un elemento. <i>Atto</i>		

Allegato 1 alla D.G.R. n. 413 del 9.07.2020

Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 412 del 31 marzo 2015 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico".

Art.9

Elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare, sono redatti nelle opportune scale in relazione alla tipologia di opera o di lavoro e dello sviluppo che sia puntuale o a rete;

a) per gli edifici

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dall'intervento;
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata dall'intervento, delle strade, delle sagome di eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200 in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte a illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade, agli edifici circostanti prima e dopo la realizzazione nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.

La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da mettere a dimora nonché le eventuali superfici da destinare a parcheggio;

- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale dell'edificio; in tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento lungo le sezioni stesse;
- elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100 atti a illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali in particolare per quanto riguarda le fondazioni con rappresentazione e predisposizione di presidi atti a intercettare eventuali corpi idrici;
- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100 in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne
- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 in cui è riportata l'ubicazione di tutti i presidi preposti alla raccolta e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso nonché i tracciati principali delle rete di smaltimento fino al recapito finale

Le prescrizioni di cui sopra valgono, con i dovuti adattamenti anche per altre tipologie di opere puntuali quali: sistemazioni di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazioni e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, e quanto altro

b) per interventi su manufatti e opere esistenti:

- dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto attestante la completa legittimità delle preesistenze.

Sono fatti salvi dalla dichiarazione di legittimità relativa alle preesistenze:

- i. i manufatti e le opere esistenti realizzate antecedentemente alla data del 29.2.2004;
- ii. gli interventi manutentori nonché di variante delle infrastrutture lineari quali strade, gasdotti, elettrodotti, etcc.

In generale, per gli interventi su manufatti e/o opere esistenti gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

Nel caso di varianti in corso d'opera di progetti già approvati dall'Ufficio Foreste occorre evidenziare, in apposito elaborato progettuale, le modificazioni rispetto al progetto precedentemente approvato e produrre la documentazione fotografica aggiornata raffigurante le opere in corso di esecuzione.

c) per gli interventi a rete gli elaborati cartografici sono costituiti da:

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'intervento;
- planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello non inferiore a 1:2000. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte –scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto) allo scopo di determinare l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e delle opere d'arte;
- profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e per le lunghezze con indicazione di tutte le opere d'arte previste
- sezioni trasversali correnti in scala non inferiore a 1:200

Analogo discorso per altre tipologie a rete come le sistemazioni terreni mediante opere di drenaggio, apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale.

d) per i siti di cava e di deposito

- planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- sistemazione e consolidamento dei fronti di scavo con predisposizione di sistemi atti alla raccolta e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale;
- documentazione progettuale ai sensi della LR 27 marzo 1979 n.12 e ss.mm.ii;

e) per interventi mirati all'utilizzazione e alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura e/o ai fini di una diversa destinazione d'uso

- relazione selvicolturale con descrizione della/e tipologie forestali presenti e di quelle da realizzare in fase esecutiva con valutazione di merito circa la
- compatibilità della trasformazione in itinere con le esigenze di conservazione della biodiversità, di difesa della stabilità dei terreni e della turbativa del regime delle acque. Quantificazione attraverso apposite indagini dendro-auxometriche della massa legnosa presente da detrarre e/o da abbattere ai fini della successiva predisposizione di eventuale progettazione di compensazione ambientale ai sensi del Decreto legislativo n.227 del 2001 art.4.

L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è di 500 mq.

L'area destinata al rimboschimento compensativo deve essere indicata nell'ambito del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.

Per i lavori da eseguire (rimboschimento e/o miglioramento) il richiedente dovrà presentare un quadro economico della spesa prevista sulla base del prezzario regionale vigente per i lavori agricolo-forestali.

Con specifico atto, il Dirigente dell'Ufficio Foreste valuterà la congruità della spesa ed accettato il quadro economico presentato, stabilirà la necessità di richiedere una cauzione a garanzia e, ne fisserà l'importo caso per caso. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, mediante fideiussione bancaria.

Lo svincolo del deposito cauzionale verrà eseguito successivamente all'adozione di specifico atto dirigenziale da parte del dirigente dell'Ufficio Foreste.

Sono previsti, in caso di realizzazione di rimboschimenti, due depositi cauzionali distinti: uno legato ai lavori di piantagione iniziale (di importo pari ai lavori d'impianto, di cui al computo metrico) ed uno legato alle cure colturali da eseguirsi negli anni successivi (di importo pari ai lavori di cui al computo metrico)

Il primo sarà svincolato successivamente all'esecuzione dei lavori, l'altro in seguito ad un certo periodo di tempo ritenuto sufficiente a garantire il successo del rimboschimento e fissato al momento della richiesta di cauzione.

Contestualmente al taglio e allo svellimento delle ceppaie, delle piante di origine gamica ed agamica, si dovrà assicurare in area con i requisiti di cui al

D.Lgs 227 del 18 maggio 2001 in aree prive di vegetazione arborea, su una superficie di almeno 2 volte quella destinata alla trasformazione la realizzazione di un imboschimento/rimboschimento, mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone, in numero pari a n.1 pianta ogni 2,25 mq di superficie da imboschire/rimboschire.

Per gli altri elaborati grafici a supporto della tipologia dei lavori in questione si rimanda alle specifiche di cui alla lettera " a"

f) Trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione

- relazione agronomica descrittiva della situazione corrente e delle operazioni colturali da attuare in funzione dell'andamento morfometrico dell'area e della tipologia colturale da impiantare
- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'intervento

- Inquadramento morfo-topografico dell'area di sedime su carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicazione dei fogli e delle particelle catastali interessate e ubicazione puntuale delle opere e/o interventi che si intendono eseguire.
- sezioni trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100 per interventi su pendenze superiori al 10% rappresentative dell'andamento del terreno
- valutazione inerente alla circolazione idrica superficiale attraverso predisposizione e rappresentazione grafica di capofossi e scoline e con individuazione del recapito finale.

Art.11

Movimenti terreno RD 16 maggio 1926 art 20-Dichiarazione inizio lavori-

Tutti i soggetti pubblici o privati che intendano effettuare nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico movimenti terreno di modesta rilevanza che non siano diretti alla modifica della destinazione attuale dei terreni possono avvalersi della procedura semplificata prevista dal RD 16 maggio 1926 art 20 -Dichiarazione inizio lavori.

Di seguito, le tipologie di lavori appartenenti a tale categoria:

a) sistemazioni agrarie e selvicolturali ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia, recinzioni quali:

1. miglioramento pascoli attraverso spietramento, rinettamento, erpicatura, scarificazione, rottura periodica del cotico erboso nonché dissodamento mirato al cambio colturale a condizione che
 - lo spietramento venga eseguito senza l'ausilio di mezzi meccanici
 - il sedime d'intervento non abbia una superficie superiore a 1,5 ha e una pendenza media del 15%
 - sia assicurata la raccolta delle acque di scorrimento naturale e/o di deflusso nonché la distanza minima di mt 2 da bordo strade, argini di impluvi, torrenti, fiumi, laghi
 - non sia modificata la lineazione morfometrica esistente.
2. decespugliamento terreni per successivo inerbimento e/o rimboschimento a condizione che
 - le pendenze non siano superiori al 15%;
 - la piantumazione sia a mezzo di lavorazione localizzata del terreno.
3. piantumazioni, rimboschimenti e più in generale ricostituzioni boschive mediante buche senza previa lavorazione andante a condizione che
 - la lavorazione sia localizzata.

Per i rimboschimenti da realizzare con lavorazione andante e su superfici superiori di quelle indicate al comma 1 del presente art è necessario il provvedimento autorizzativo

4. recinzioni con cordolo continuo, muri di confine e cancelli a condizioni che:
 - gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli

- le opere non intersechino aree di esondazione o impediscano il regolare deflusso delle acque vadose
- le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie

b) opere di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti senza alterazione dell'assetto morfo-topografico dell'opera e dei luoghi su:

1. sistemazioni di piste e strade esistenti con mantenimento dell'andamento planimetrico che non comportino modifiche delle opere medesime o al territorio circostante;
2. opere di sistemazione idraulica o idraulico forestale come ad esempio gabbionate e drenaggi non modificative dell'andamento planimetrico e delle altezze esistenti;
3. aree attrezzate e sentieri esistenti in aree boscate;
4. sostituzione e riparazione di reti tecnologiche che non comportino modifiche del tracciato nè apertura di piste di accesso al cantiere;
5. asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale previo lieve pareggiamento della superficie con ripristino e/o realizzazione ex novo di canalette in terra battuta per raccolta acqua di scorrimento superficiale e/o di deflusso.

c) scavi, reinterri per:

1. realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili;
2. sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 mt di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale
 - La posa in opera di tubazioni e cavi interrati e' consentita, a condizione che:
 - non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilita', anche temporanea;
 - lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di un metro di larghezza e di 1,5 metri di profondita';
 - lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' alla normativa di settore;
 - non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree
 - non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati,

Art 11 bis**Movimenti terreno non soggetti a comunicazione e/o provvedimento autorizzativo**

Le seguenti tipologie di lavori sono considerate attività libere e non necessitano di nessun titolo autorizzativo, neanche nella forma semplificata della Dichiarazione di Inizio Lavori di cui all'articolo precedente:

- a) **la messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione o di altra natura su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che**
- siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo
 - non ci sia eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei palloni,
 - non ci sia apertura di piste di accesso al cantiere

Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

- b) **recinzioni, cancellate costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazioni limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento e che non interferiscano in alcun modo con la circolazione idrica superficiale;**
- c) **saggi, sondaggi, e perforazioni per fini geognostici, a condizione che:**
- non sia prevista l'apertura di piste o viabilità di accesso al cantiere;
 - il sedime non sia attraversato da fenomeni gravitativi intersecanti aree altresì cartografate dal PAI dell'Adb competente per territorio.
- d) **sistemazione idraulica di terreni coltivati attraverso ripartizione della superficie in fossi di guardia e scoline in terra battuta da pulire periodicamente dai detriti che fisiologicamente tenderanno a colmarli a condizione che:**
- le acque captate siano convogliate nei recettori morfometrici o in recapiti saldi dove le stesse non creino fenomeni erosivi o di ristagno.
- e) **la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:**
- non siano previsti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
 - il sedime non abbia superficie superiore a 100 metri quadrati e se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
 - sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
- f) **La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:**
- non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di diversa destinazione dei terreni vincolati;

- non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso.

Art.12

Dichiarazione di inizio attività e documentazione a corredo dell'istanza

La dichiarazione di inizio attività di qualsivoglia movimento terreno *"non diretto alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi"* accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo successivo, in numero 3 copie di cui una in formato digitale, è inviata a Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Via V. Verrastro, 10 85100 Potenza, per i seguiti di competenza; identica comunicazione, priva di allegati, è trasmessa alle stazioni carabinieri forestali competenti territorialmente

Entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione (data di acquisizione al protocollo dipartimentale), l'Ufficio, esaminata la produzione documentale, potrà chiedere integrazioni o inibire l'inizio dei lavori per mancanza della documentazione tecnica progettuale, nonché per difformità rispetto alle norme vigenti e/o agli strumenti urbanistici.

Sempre entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, l'Ufficio, in situazioni di particolari criticità territoriali, potrà dettare con apposito provvedimento, tutte le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori ai fini di quanto stabilito dal RDL 30 dicembre 1923 n.3267 art.7.


Il provvedimento, con tutte le prescrizioni relative alla modalità di esecuzione delle opere, sarà inviato al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di cui al RD 16 maggio 1926 n.1126 art 22.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria questa Amministrazione provvederà d'ufficio ad avvisare le Autorità competenti per i successivi adempimenti di legge.


Decorsi i 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza alcuna comunicazione da parte della Regione l'autorizzazione ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella Dichiarazione di inizio lavori s'intende concessa.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13.07.2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

